



vittima, sempre finalizzate a creare ansia, paura, turbamento e ad alterare la serenità familiare e privata del soggetto, fine a costringerlo ad allontanarsi o assentarsi dal posto di lavoro, quanto meno per sfuggire dalla situazione stressante e ritorsiva patita.

Non di meno la *denigration*<sup>4</sup> della vittima di *Stalking* lavorativo che è protesa ad annientare la reputazione del soggetto agli occhi dell'utenza in generale, dei colleghi e dei genitori nel caso di un docente di scuola, con la diffusione di notizie false ed artatamente costruite, calunnie tendenti a dipingere il soggetto come un "incapace, pasticcione, violento, ribelle, con problemi relazionali con colleghi, alunni e genitori, con metodi di insegnamento discutibili nel caso di docente di scuola.

I controlli continui ed esasperanti, anche quando la vittima interloquisce con i colleghi, in classe (nel caso dei docenti). Mancata risposta ad istanze, diniego dei permessi o ferie o non in ultimo, riduzione ad inattività del soggetto con manifesto demansionamento al fine di suscitare ilarità e derisione da parte dei colleghi sino a creare una sorta di inidoneità artificiale al lavoro della vittima.

I comportamenti persecutori sono definiti come "*un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi, continuati ma anche episodici ed occasionali, che inducono nella persona che la subisce un disagio psichico e fisico ed un ragionevole senso di timore.*"

Subire e non reagire rimanere inermi per paura non fa altro che peggiorare le cose perché tale dinamica comporta il rinforzo di tali comportamenti dello *stalker* che sempre più finisce di autoconvincersi di essere nel giusto e della legittimità dei propri atti, sino a perdere completamente l'autocontrollo nel rapporto con la vittima.<sup>5</sup>

Poi, in questa spirale di violenza psicologica, l'autoconvincimento della giustezza di tali atti illeciti, porta il soggetto responsabile del reato a ritenere la liceità delle proprie azioni persecutorie ed ad incrementare sempre più i suoi atti.<sup>6</sup>

La reazione della vittima è la sola che riporta il reo alla realtà e che determina un fenomeno di autoprotezione che si identifica nel c.d. *Staging*<sup>7</sup> ossia nell'alterazione volontaria degli eventi criminosi al fine di confondere con una messa in scena anche dal punto di vista fenomenologico gli elementi di prova.

Spesso il procedimento disciplinare<sup>8</sup> risulta l'elemento chiave utilizzato per mascherare le condotte vessatorie facendo apparire inadempienze o comportamenti antigiuridici inesistenti della vittima.

Quindi non sono le singole condotte ma piuttosto la modalità ripetuta nel tempo<sup>9</sup>, a dispetto della volontà della vittima, che riassume tutto il significato delle condotte persecutorie.

La durata può essere variabile da qualche settimana a mesi ed addirittura ad anni.

Il d. L. 23 febbraio 2009 convertito nella l. n. 38 del 23 aprile 2009 che ha introdotto la fattispecie di reato prevista dall'art. 612 bis. del c. p. che prevede "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molestia taluno in modo da cagionare un perdurante timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

<sup>4</sup> Attacco alla reputazione della vittima

<sup>5</sup> I coscienza di compiere un reato, tipico dello stalker

<sup>6</sup> Fase dell'exasperazione degli atti persecutori

<sup>7</sup> Alterazione, mascheramento volontario delle prove e della *scena criminis*

<sup>8</sup> Rientra nel c. d. *staging*

<sup>9</sup> Reiterazione del reato in un medesimo disegno criminoso (c.p. 81)

Sul piano del diritto civile il Giudice utilizza gli stessi mezzi di protezione per le vittime di molestie sessuali o mobbing.

In giurisprudenza e Dottrina lo Stalking Occupazionale è stato ricondotto alla stregua di violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 del c.c.<sup>10</sup> Che tutela l'integrità fisica e morale del prestatore d'opera, obbligo incombente sul datore di lavoro.

Proprio in forza di tale norma se il datore di lavoro era a conoscenza di tali condotte persecutorie denunciate dalla vittima ad opera di superiori gerarchici (nel caso Miur e dirigente scolastico) e non si sia attivato ed adoperato per far cessare le stesse, deve essere considerato responsabile in solido<sup>11</sup> con il persecutore o stalker di tutti i danni ingiustamente cagionati alla vittima che potranno essere biologico, morale, esistenziale e patrimoniale.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del d. Lgs 198/2006 sono da considerarsi nulli gli atti, i patti, i provvedimenti intervenuti durante la sottoposizione del lavoratore allo Stalking Occupazionale.

Inoltre sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro, ossia sullo stress da lavoro correlato, obbligatoriamente inserito nel DVR, si profila una violazione del diritto alla salubrità del posto di lavoro con conseguente obbligo al risarcimento dei danni da parte datoriale.

La recente Giurisprudenza<sup>12</sup> in materia di Stalking lavorativo ritiene che il danno morale, quale turbamento psicofisico del lavoratore deve essere ritenuto sussistente in via presuntiva sulla base del grave fatto illecito sopportato.

Il danno esistenziale consisterà nel "non dover più fare, nel dover agire altrimenti" e non nel patema d'animo e nella sofferenza psico=fisica patita.

L'alterazione delle abitudini di vita del soggetto leso va ricercata nella modifica degli assetti relazionali propri alla vittima, come causa di danno esistenziale è stata affermata insussistente dalla Cassazione<sup>13</sup> che ha ribadito la risarcibilità del danno morale per una sofferenza temporanea e limitata ad un solo periodo di tempo, restando aperto nel fronte del giudizio civile la dimostrazione di aver subito un danno permanente. Se poi le condotte lesive e persecutorie erano conosciute dal datore di lavoro che non si è attivato sul persecutore suo dipendente in difesa della vittima altro suo dipendente, permane l'obbligo di risarcire tutti i danni cagionati insieme all'autore dei fatti lesivi.

---

<sup>10</sup> Tutela dell'integrità psico fisica e morale del prestatore d'opera.

<sup>11</sup> Responsabilità solidale

<sup>12</sup> *Trib. di Roma, 25.11.13 n. 23351*

<sup>13</sup> Cass. Civ. 3.10.13 n. 22585.